



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 139 del 24/10/2013

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BARI

Costituzione coattiva di servitù.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

Omissis...

DECRETA

Art. 1

Si dispone, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.P.R. n. 327/01 e ss.mm.ii., la costituzione coattiva permanente di un diritto reale di servitù di acquedotto e di fognatura in favore del Comune di Monopoli, Ente beneficiario del presente asservimento, codice fiscale 00374620722, sull'area, in agro di Monopoli, interessata dalla Costruzione di un edificio scolastico [di 25 aule nel Comune di Monopoli da adibire ad Istituto Tecnico Industriale, come di seguito individuata catastalmente:

Foglio di mappa n. 6

Particella catastale n. 112

Superficie asservita: mq. 100

Ditte catastali:

- COLELLA Maddalena, nata a Monopoli il 24.06.1949, c.f. CLLMDL49H64F376E, titolare di un diritto reale di nuda proprietà per 1/1;

- COLELLA Vito Francesco, nato a Polignano a Mare il 24.02.1925, CLLVFR25B24G787K, titolare di un diritto reale di usufrutto per 1/1.

- Indennità complessiva di asservimento liquidata: euro 6.125,00

Art. 2

La servitù di acquedotto e fognatura costituita con il presente decreto ha carattere permanente e comporta il diritto di eseguire i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ispezione e di rifacimento dei manufatti presenti sull'area asservita da parte del Comune di Monopoli, che lo esercita mediante i suoi concessionari ovvero l'Acquedotto Pugliese S.p.A, titolare del diritto di esercizio della servitù,

Le ditte proprietarie conservano la proprietà dell'area soggetta a servitù, ma sono obbligate a non

eseguire sulle aree asservite qualunque innovazione, costruzione od impianto che costringa a rimuovere o collocare diversamente le condutture, ad apportarne modifiche alle parti costituenti che non siano compatibili con queste, in quanto limitano o impediscono l'esercizio del diritto di servitù costituito con il presente atto.

Ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 327/1001, l'imposizione di servitù comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti reali o personali gravanti sul bene asservito, salvo quelli compatibili con i fini cui il presente asservimento è preordinato. Le eventuali azioni reali e personali esperibili in relazione al bene asservito non pregiudicano l'efficacia del presente decreto di asservimento.

Art. 3

Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 327/01, e ss.mm.ii., sarà notificato agli interessati nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili e inserito per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, l'indennità di asservimento coattivo resta fissata nella misura determinata. Il decreto dovrà essere registrato con urgenza presso l'Ufficio del Registro e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, in esenzione delle imposte ipotecarie, catastali e di bollo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, e ss.mm.ii.

Per l'area espropriata, richiamata al precedente art. 1, dovrà essere eseguita la voltura catastale attestante la costituzione del diritto reali di servitù presso il competente Ufficio del Territorio.

Dopo la trascrizione del presente decreto, ai sensi dell'art. 25, comma 3, del D.P.R. n. 327/01, eventuali diritti configgenti con il diritto reale di servitù coattiva possono farsi valere esclusivamente sull'indennità definitiva di asservimento coattivo.

Il presente atto costituisce provvedimento definitivo, ed avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 53, 1 comma, del D.P.R. 327/2001, e ss.mm.ii.

Il Dirigente

Ing. Cataldo Lastella
